



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240

C.A.P. 36043

ORDINANZA N. 4 DEL 06-03-2019

Reg. Gen. N. 13

Oggetto: Regolamentazione del transito di armenti e greggi sul territorio del Comune di Camisano Vicentino.

IL SINDACO

Considerato che in più occasioni la circolazione sul territorio comunale di armenti e greggi ha creato ostacoli alla circolazione stradale, imbrattatura da escrementi delle strade e aree interessate al transito o dal pascolo;

Ritenuto necessario intervenire per regolamentare il transito di armenti e greggi sul territorio comunale in modo da tutelare la circolazione stradale di veicoli e persone per prevenire potenziali disagi, intralci e possibili situazioni di incremento di incidenti stradali, tutelare la proprietà pubblica, garantire il decoro e la pulizia del territorio, nonché, di riflesso tutelare la proprietà privata da eventuali danni provocati dall'invasione arbitraria e incontrollata delle greggi;

Considerati i rilevanti aspetti e conseguenze sulla tutela della salute pubblica per il possibile diffondersi di malattie infettive per l'uomo, considerata la presenza di zecche e altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche, zanzare con potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi dagli animali all'uomo, determinate anche dal conseguente imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione e dalla sosta di tali animali non custoditi;

Evidenziato che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1002 del 05 giugno 2012 ad oggetto *"Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale. Semplificazione delle procedure D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 43"*, al fine di consentire il controllo e la sorveglianza da parte dei Servizi Veterinari dei greggi praticanti il pascolo vagante e assicurare nel contempo un'informazione corretta e tempestiva dei sindaci interessati è stata fissata una nuova procedura semplificata la quale stabilisce, fra l'altro, che *"il detentore del gregge o della mandria fornisce garanzie relativamente al permesso di utilizzo dei terreni di pascolo da parte dei proprietari mediante autocertificazione, portando, comunque, al seguito copia dell'assenso scritto dei privati proprietari dei terreni utilizzati. Altresì l'assenso potrà essere dichiarato di persona dal proprietario del terreno agli organi di vigilanza"*;

Precisato che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42 e 43 del D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320, che prescrive di dar corso a

preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

Vista la Legge 218/88 ed in particolare l'art. 6, comma 3, in materia di violazioni alle norme di polizia veterinaria come di seguito riportato:

1. Le violazioni di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00;
2. (omissis);
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.291,00;

Considerato che ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Sindaco ha facoltà di disporre le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e greggi;

Visto l'art. 184, commi 5, 6 e 7 del Codice della Strada che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi come di seguito riportato:

articolo 184: Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

5. *Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudine di animali quando circolazione su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.*
6. *I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.*
7. *Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.*

Visto l'art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla competenza del Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Visto l'art. 7-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti e ordinanze degli enti locali nella misura dal minimo di euro 25,00 al massimo di euro 500,00;

Dato atto dei criteri generali sanciti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riferimento alla facoltà prevista dall'art. 16, comma 2;

Richiamati:

- Il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

- D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;
- La D.G.R. n. 1002 del 05 giugno 2012;
- Il Regolamento comunale di polizia rurale;
- Il Regolamento comunale di polizia urbana;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

1. E' vietato far transitare armenti e greggi in assenza di apposita autorizzazione emessa dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Animale dell'azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", emessa ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e della D.G.R. n. 1002 del 5 maggio 2012.
2. Il transito del bestiame, oggetto di autorizzazione sanitaria, sarà consentito sul territorio comunale previa richiesta da inoltrare all'ente almeno 48 ore prima della data prevista per il transito, dove sarà indicato l'esatto itinerario che si intende effettuare sul territorio di Camisano Vicentino. A tale richiesta dovranno essere allegate garanzie relativamente al permesso di utilizzo dei terreni di pascolo da parte dei proprietari mediante autocertificazione, portando, comunque, al seguito copia dell'assenso scritto dei privati proprietari dei terreni utilizzati. Altresì l'assenso potrà essere dichiarato di persona dal proprietario del terreno agli organi di vigilanza.
3. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.
4. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del Codice della Strada inerenti la circolazione degli animali, armenti e greggi. Il conduttore deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo alla circolazione.

La violazione delle disposizioni di cui al punto 2 del presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura dal minimo di euro 25,00 al massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i principi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con facoltà di stabilire un importo diverso da parte della Giunta Comunale, tra il minimo e massimo edittale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 16.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Animale dell'azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e alle Forze dell'ordine.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
F.to PREZALIS ELEUTHERIOS